

Il Prefetto
della Provincia di Cagliari

Nu 4 Sez. 1^a

N° 921

6-4-0

Vista la domanda del 20 marzo 1878, colla quale l'Ing^o Cav.
Albino Castoldi direttore Generale della miniera di Macciu, chiede
l'autorizzazione per l'impiego e l'esercizio d'un opificio destinato
alla preparazione dei minerali di piombo, denominato Principe Tomaso,
sito entro il perimetro della stessa miniera ed in territorio di Arbus e di
Guspini;

Visti i piani ed i disegni annessi alla domanda;

Visti i certificati delle pubblicazioni eseguite nell'ufficio della
Prefettura di Iglesias e nei Comuni di Arbus e Guspini;

Vista la deliberazione del Aprile 1879 della Giunta municipale
di Arbus, favorevole all'impiego dell'opificio di cui si tratta;

Visto il processo verbale del sopralluogo eseguito da un Ingegnere
nell'Ufficio delle miniere in data 1 Agosto 1878, dal quale risulta che
se le acque provenienti dalla luviera S. Tomaso contengono dei
sali minerali, ciò dipende dalla natura dei terreni nei quali
le acque escono e nei quali scorrono, e non dall'uso che vi
esse vien fatto per la preparazione del minerale;

Visti il parere favorevole e le proposte del predetto Ufficio
delle miniere contenute nella nota 19 Dicembre 1878 N° 460;

Viste le deliberazioni del 8 e 24 Dicembre 1881 colle quali il
Consiglio Com.^{le} di Guspini ha dichiarato ripetutamente ed
esplicitamente di resistere dalle opposizioni fatte tanto dalla Giunta
che dallo stesso Consiglio, all'impiego ed all'esercizio dell'opi-
ificio in parola;

Riferito che, mediante le opere, delle quali dietro proposte
dell'ufficio distrettuale delle miniere viene nel presente decreto
imposto l'eseguimento alla Società richiedente, si ottiene la chie-
rificazione delle acque derivanti dal detto opificio, per modo che

L. M. M. M. M.

L. M. M. M. M.

24/1/81

nessun danno poter esistere, nella maniera, né ha pubblica igiene
né l'agricoltura;

Vieta la legge 20 novembre 1859, n. 3735, sulle miniere.

Decreto

Alla Società della miniera di Monteverchie è concessa l'au-
torizzazione di stabilire ed esercitare l'opificio di lavaggio di
minerali denominato Principe Comense, sito entro il perimetro
della detta miniera, alle seguenti condizioni:

1° Che la Società raccolga entro apposite vasche di legno
le acque che son scritte a lavare i minerali, perche possano
deponere le materie fungose;

2° Che vengano costrutte e mantenute in buon stato lungo
il Rio Sarcia, nelle righe, le quali dovranno servire a fil-
trare le acque stesse, per modo che siano completamente chiare
prima di riprendere il loro corso naturale;

3° Che la Società medesima si uniformi a tutte le condi-
zioni che in qualunque circostanza l'autorità Ammini-
strativa potrà prescrivere per la tutela della pubblica igiene,
e fornisca tutte le dati statistici che le verranno richiesti
nell'andamento dell'opificio, sui proventi ottenuti e sugli
operai in esso impiegati;

4° Che entro un mese, dalla consegna che verrà, alla So-
cietà fatta col presente decreto, venga trasmessa all'Ufficio
Protezionale delle miniere, una copia di tutte i piani e visi-
que relativi.

L'opificio suddetto è incaricato di vigilare per la regola-
re esecuzione delle condizioni succennate.

Il presente decreto sarà registrato nel suddetto Uffi-
cio delle miniere, e pubblicato nei luoghi e nelle forme pre-
viste dall'art. 149 della succitata legge.

Firenze, 9 marzo 1852

Il Re

Garibaldi

Registrazione in Tribunale il 14 Giugno 1852. Art. 55, n. 1076, alla Società
della miniera 1.70
di Firenze

Delle della Prefettura

Registrato all'Ufficio Distrettuale delle miniere
al n° 1623 del Registro dei Permessi.

Sylvaia, 2 marzo 1882

N° 416

L. Sogno del Distretto

23 marzo 1882

M. Anselmi